



Città di Chioggia città d'arte

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Patrimonio

Calle Nordio Marangoni - ☎ tel. 041 5534037 - fax. 041 5534041 PEC: chioggia@pec.chioggia.org

Dirigente: ing. STEFANO PENZO – ☎ 041 5534040 - ✉ stefano.penzo@chioggia.org

Responsabile del Procedimento: geom. Ennio Zambon - ☎ 041 5534053-✉: Ennio.zambon@chioggia.org

Responsabile dell'Istruttoria: Patrizia Boscolo - ☎ 041 5534031 - ✉: patrizia.boscolo@chioggia.org

Prot. n. 23

Chioggia, 1 GIU 2018

Oggetto: L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2018 a parcheggio ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di c.C. 77/12.

Ditta: CO.BAL. p.i. 03757210277 con sede a Chioggia in viale Lungomare Adriatico 11.

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DEIRIGENZIALI

Vista

l'istanza nota prot. 19396 del 18.04.2018 con la quale la ditta CO.BAL. p.i. 03757210277 con sede a Chioggia in viale Lungomare Adriatico 11, ha chiesto, ai sensi della Delibera di C.C. n. 77/2012, art.21.1 del Regolamento Demaniale, un'area da adibire a parcheggio di mq. 2.567,00 per il periodo della Stagionalità Balneare 2018, situata a Sottomarina di Chioggia Lungomare Adriatico di fronte Bagni Asia e Sabbia D'Oro;

- la nota della Capitaneria di Porto di Chioggia in data 31.05.2018 ns. prot. 27278 rilasciata al fine di poter utilizzare a parcheggio stagionale l'area all'Amministrazione Comunale di Chioggia giusto verbale n. 143 del 14.08.2006;
- si fa riserva che il versamento delle spese istruttorie di € 225,00 di cui alla D.G. n. 556/2003, e il canone demaniale da versarsi con mod. F24 per la somma di € 1.071,60 e l'imposta regionale di € 53,58 siano versati entro il 30.06.2018 con obbligo di presentare la bolletta al Servizio Patrimonio e Demanio Marittimo a mezzo protocollo;
- che il responsabile del Procedimento previsto ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni e il Geom Ennio Zambon;
- la delibera di C.C. n. 77/12 di approvazione del Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche – ricreative, Legge Regionale n. 33/02;
- l'Ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- il Codice della Navigazione e il Regolamento di esecuzione;
- la dichiarazione antimafia dalla quale si evince che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art. 3 L. n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e ss. Mn. Modificato dalla L. n. 94/09;

AUTORIZZA

Per quanto di competenza, la ditta CO.BAL. p.i. 03757210277 con sede a Chioggia in viale Lungomare Adriatico 11, all'utilizzo a parcheggio stagionale dell'area oggetto di verbale di consegna della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 143 in data 14.08.2006, ai sensi dell'art. 21.1 del succitato Regolamento Demaniale, per una superficie complessiva di mq. 2.567,00 a Sottomarina di Chioggia Lungomare Adriatico di fronte Bagni Asia e Sabbia D'Oro come meglio indicato nell'elaborato grafico allegato.



Città di Chioggia città d'arte

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazione e concessioni art. 23" del sito web dell'Ente;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. lo svolgimento dell'attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell'area, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;
2. al termine dell'attività l'area dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell'interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse a tali da rendere l'area totalmente libera;
3. le ditte autorizzate, ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell'attività, rispettare le norme previste dalla Legge n. 104 del 05.02.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti;
4. nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli di servizio delle persone disabili (D.M. 14 giugno 1989, n. 236 all'art.8.2.3)
5. I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli e con altre modalità idonee allo scopo.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom Ennio Zambon

PER IL COMUNE
L. 1.06.18